

ORDINANZA DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE IN RELAZIONE ALLA STAGIONE BALNEARE SULLA SPONDA LOMBARDA DEL LAGO DI GARDA

Considerata la necessità di disciplinare gli aspetti generali relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del lago in genere, in quanto direttamente connessi all'utilizzo del demanio lacuale lungo la fascia costiera della sponda lombarda del lago di Garda, al fine di stabilire i limiti delle acque di balneazione e di navigazione con riguardo alla primaria esigenza di garantire una balneazione sicura;

Richiamati:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 *"Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione"*;
- gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli articoli 59, 97 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, che prevedono che le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico - ricreativa delle aree del demanio lacuale interessate il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale;
- il Regolamento per la Navigazione Interna, approvato con DPR 28 giugno 1949, n. 631 *"Ordinamento amministrativo della navigazione interna"*;
- il Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 *"Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n.172"*, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 e s.m.i. *"Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto"*;

Richiamato il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 recante *"Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE"*;

- la Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11 (*art. 92 e segg.*);
- la Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6;
- OPGR 3 luglio 1997, n. 58600 e s.m.i. *"Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde"*;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni normative vigenti in materia,

SI DISPONE QUANTO SEGUE

ART. 1) DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 La presente Ordinanza disciplina la sicurezza della navigazione in relazione alle attività balneari durante la stagione estiva, al fine di garantire la sicura balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo la sponda lombarda del lago di Garda.

1.2 La durata della **stagione balneare** è stabilita dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che prevede un periodo compreso tra il **01 maggio ed il 30 settembre di ogni anno**. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, è facoltà delle Regioni ampliare o ridurre la stagione secondo le esigenze o le consuetudini locali. **In assenza di decreto da parte di Regione Lombardia, la stagione balneare è quindi definita dalla normativa nazionale sopra richiamata.**

1.3 I Comuni rivieraschi della sponda lombarda del lago di Garda, ognuno per rispettiva competenza territoriale, dovranno provvedere all'emanazione di specifiche ordinanze balneari, coerenti con la presente Ordinanza, relativamente alla disciplina della sicurezza della balneazione in base alle proprie specifiche competenze e alle caratteristiche geomorfologiche dei rispettivi litorali.

ART. 2) ZONE DI LAGO RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

2.1 Durante la stagione balneare, sono riservati alla balneazione gli specchi acquei antistanti la fascia costiera compresa tra i Comuni di Limone e di Sirmione, rientranti nella sponda lombarda del lago di Garda, per una distanza che dovrà essere definita dalle singole Amministrazioni Comunali con propria ordinanza balneare in base alla morfologia dei luoghi.

Durante la stagione, i **concessionari di stabilimenti balneari**, oltre ad assicurare il servizio di salvataggio durante l'orario di balneazione, devono provvedere a quanto segue:

- a) definire il limite della zona riservata alla balneazione mediante il posizionamento di boe/gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo, alti non meno di 40 (quaranta) centimetri al galleggiamento e posti a distanza non superiore a metri di 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte al lago della stessa;
- b) tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli, provvedendo, ove necessario, al loro riposizionamento;
- c) segnalare con il posizionamento di boe/gavitelli di colore bianco, collegati tra loro con cima e opportunamente distanziati in modo tale da essere ben visibili dagli utenti dello stabilimento balneare e/o della spiaggia libera, la batimetrica di sicurezza entro la quale i bagnanti non esperti o che non conoscono le tecniche natatorie possono stazionare in sicurezza (il limite delle acque sicure è di 1 metro di profondità, ovvero inferiore qualora vi sia un immediato dislivello del fondale). Eventuali deroghe motivate al limite della batimetrica e relativa segnalazione potranno essere consentite dalle Amministrazioni comunali;
- d) qualora vi siano particolari fattori di rischio per la balneazione, quali la presenza di buche, avvallamenti nel fondale, scogliere sommerse e correnti pericolose, dovrà essere cura del titolare dello stabilimento balneare esporre idonea cartellonistica all'ingresso dello stesso, anche in questo caso multilingue, nonché provvedere a rendere edotti i fruitori del medesimo tramite il bagnino al momento dell'ingresso in acqua.

Qualora le prescrizioni sopra indicate non possano essere adottate per comprovati impedimenti di natura tecnica da comunicare all'Autorità di Bacino ai fini dell'autorizzazione, i concessionari di stabilimenti balneari dovranno apporre in luoghi ben visibili adeguata segnaletica in lingua italiana, inglese, tedesca ed altra ritenuta utile in funzione dei flussi turistici con la seguente dicitura: "LIMITE ACQUE DI BALNEAZIONE SICURE NON SEGNALATO".

È facoltà delle **Amministrazioni comunali** provvedere a quanto previsto ai punti a), b), c) d) sopra indicati per le spiagge e gli specchi d'acqua di competenza, adottando laddove necessario la medesima cartellonistica di segnalazione.

2.2 Le modalità di segnalazione della zona riservata alla balneazione verranno definite dalle ordinanze balneari emesse da ogni Comune territorialmente competente.

2.3 Nello specchio acqueo riservato alla balneazione sono vietati la navigazione e l'ormeggio (anche temporaneo con ancora) di qualsiasi natante e/o galleggiante, compresi windsurf, kiteboarding, wingfoil, e-foil e similari anche con propulsione elettrica, fatte salve le seguenti eccezioni:

- natanti da diporto con esclusiva propulsione a remi/pale tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, SUP (Stand Up Paddle), pedalò e similari;

- mezzi della Pubblica Amministrazione in servizio d'istituto, nonché mezzi di soccorso e mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti devono tenersi ad almeno 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

2.4 Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, devono raggiungere la riva o allontanarsi da essa perpendicolarmente alla costa ad una velocità non superiore ai 3 nodi.

2.5 Sono inoltre vietati nello specchio acqueo riservato alla balneazione l'ormeggio, l'ancoraggio o l'alaggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati.

2.6 È altresì vietato l'atterraggio di qualsiasi tipo di velivolo nelle spiagge e nelle aree riservate alla balneazione, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, ovvero di quelli appositamente autorizzati. È inoltre vietato lanciare dai velivoli che sorvolano le aree destinate alla balneazione qualsiasi oggetto o liquido ed effettuare pubblicità mediante lancio di manifestini.

2.7 Fatte salve le norme e le eventuali autorizzazioni e/o deroghe rilasciate dall'Autorità competente per la tutela della quiete pubblica, dalle ore 23:00 alle ore 08:00 è fatto divieto l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, nonché produrre schiamazzi, cori ed altro che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

ART. 3) ZONE DI LAGO VIETATE ALLA BALNEAZIONE

La balneazione e i tuffi sono PERMANENTEMENTE VIETATI:

- a) nelle zone portuali presso i pontili ad utilizzo commerciale o approdi per unità di navigazione, nelle aree destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse;

- b) in prossimità di imboccature e zone destinate all'approdo di unità in servizio pubblico ed unità da diporto;
- c) all'interno degli eventuali corridoi di lancio delle unità da diporto;
- d) nelle zone in cui sfociano fiumi, canali o collettori di qualunque genere;
- e) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie;
- f) nelle zone dichiarate non balneabili con le specifiche ordinanze di cui al punto 1.3 da parte di ogni Comune competente territorialmente.

Fatta eccezione per le zone portuali, ove la competenza è affidata mediante gestione diretta all'Autorità di Bacino, nelle restanti zone in cui per mezzo della presente Ordinanza vige il divieto di balneazione e di tuffi da pontili, attracchi e lungolaghi, sarà cura dell'Amministrazione Comunale competente per territorio prevedere l'affissione di apposita cartellonistica di divieto, da esplicitare sui cartelli in lingua: italiana, inglese, tedesca ed altra ritenuta utile in funzione dei flussi turistici.

ART. 4) SERVIZI DI SALVAMENTO

4.1 Il servizio di salvamento è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso lacuale, secondo quanto stabilito dalle ordinanze balneari adottate da ciascun Comune di cui al punto 1.3.

Nel periodo e negli orari per l'esercizio delle attività di balneazione, come definiti con la presente Ordinanza, presso gli stabilimenti balneari devono essere operativi in modo continuativo e per l'intera durata della stagione estiva i servizi di salvataggio secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni

Il servizio di salvataggio, laddove istituito, verrà effettuato dalle ore 08:00 alle ore 19:00. Non viene garantita l'assistenza al di fuori di tali orari.

Nelle spiagge libere ricadenti nella giurisdizione delle Amministrazioni Comunali, laddove possibile, il Comune stesso provvederà ad assicurare il servizio di salvataggio, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.

Laddove esista l'oggettiva impossibilità di assicurare il servizio di salvamento ed il posizionamento di boe/gavittelli in acqua, l'Amministrazione Comunale, sugli accessi pubblici a specchi lacuali balneabili delle rispettive giurisdizioni territoriali, potrà far ricorso a strumenti sostitutivi di prevenzione e garanzia della sicura balneazione, anche attraverso l'apposizione di adeguata segnaletica in luoghi ben visibili ed in lingua inglese e possibilmente anche in francese e tedesco, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE! SPIAGGIA/SPECCHIO ACQUEO PRIVO DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO E LIMITE ACQUE DI BALNEAZIONE/SICURE NON SEGNALATO".

L'Amministrazione Comunale procederà a frequenti ricognizioni tese a verificare l'esistenza in sito dei cartelli, installati all'inizio della stagione, provvedendo al loro ripristino nel caso in cui fossero stati divelti o rimossi o rovinati.

Disciplina particolare dei servizi di salvamento

Durante la stagione balneare, nei periodi e negli orari definiti con la presente Ordinanza, per le spiagge in

concessione ad uso stabilimenti balneari deve essere organizzato il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, con almeno una postazione con bagnino di salvataggio, che dovrà essere munito di brevetto in corso di validità e dotazioni individuali, ogni 150 (centocinquanta) metri. Per le spiagge libere e gli specchi lacuali altamente frequentati da bagnanti, l'Amministrazione Comunale valuterà distintamente la necessità di organizzare il servizio di salvamento sopra specificato. Eventuale deroga alle distanze di 150 metri di cui sopra potrà essere disposta dall'Amministrazione Comunale a parità di efficacia ed in funzione della densità di affollamento e della morfologia del sito.

Il servizio di salvamento può essere assicurato, anche in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società.

I concessionari/titolari di stabilimenti balneari, che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale un "piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità del soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio. Quest'ultimo dovrà assicurare la costante rintracciabilità, il numero dell'utenza telefonica, indicare i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti balneari per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti (con i relativi titoli abilitanti), le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.

Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

Il personale addetto al servizio di assistenza bagnanti, durante l'orario di balneazione, deve:

- indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO" di colore bianco, chiaramente leggibile sia sulla parte anteriore che su quella posteriore;
- essere dotato di fischietto atto ad emettere il suono anche se a contatto con l'acqua, nonché di apposito ausilio al salvataggio tipo "rescue tube" o "rescue can";
- essere esclusivamente impegnato per il servizio di salvataggio e non anche impiegato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo in casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- stazionare nella postazione di competenza, oppure, in lago sul natante adibito a tale servizio, nello specchio acqueo antistante la medesima postazione, a condizione che rimanga sempre e comunque individuabile e pronto per l'intervento di soccorso;
- segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti che impediscano il regolare espletamento del servizio;
- ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte lago della postazione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la balneazione;
- prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza;
- portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente agli organi preposti e al coordinamento del soccorso lacuale, direttamente o tramite il concessionario/titolare dello stabilimento balneare, tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, mediante chiamata telefonica al numero blu 1530 (numero gratuito, riservato esclusivamente alle emergenze in lago, valido su tutto il lago di Garda) oppure alla Sala

Operativa del 1°Nucleo Guardia Costiera Lago di Garda (0365/21300 – E_MAIL: gclagodigarda@mit.gov.it), ovvero via VHF/FM sul CANALE 16.

Presso ogni postazione di salvataggio, individuata da una torretta di avvistamento da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia che consenta la più ampia visuale possibile e comunque tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, devono, inoltre, essere permanentemente disponibili:

- un binocolo o cannocchiale;
- un megafono;
- un paio di “pinne” o “mezze pinne” di misura idonea all’assistente bagnanti in servizio;
- cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, che deve contenere almeno le sottoindicate dotazioni minime necessarie per il primo soccorso: guanti in lattice (misura media e misura piccola), cerotti per sutura, n. 2 lacci emostatici, n.2 flaconi da 500 cc di soluzione fisiologica, n. 2 mascherine per respirazione bocca a bocca.

Ogni concessionario deve inoltre posizionare su apposito sostegno, presso lo stabilimento balneare, un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri in modo da essere ben visibile e pronto da essere lanciato da chiunque a persone in difficoltà in acqua. Qualora il fronte lago della concessione sia di lunghezza superiore ai 200 (duecento) metri, devono essere posizionati n. 2 (due) salvagenti posti a distanza di 100 (cento) metri l’uno dall’altro.

Presso ogni postazione devono essere assicurati i seguenti medicinali e dotazioni minimi di primo soccorso sanitario, in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile:

- n. 1 (una) bombola di ossigeno medicale da almeno 2 litri fornita di riduttore di pressione integrato e conta litri (flussimetro), quale presidio per l’utilizzo da parte del soccorritore non sanitario, in ossequio alle circolari del Ministero della Salute e alle direttive di AIFA, e relativi accessori necessari per l’uso; al riguardo si prescrive che non sono più ammesse bombole di ossigeno medicale del tipo monouso;
- un set completo di cannule orofaringee e maschere facciali di varia misura (per adulti e pediatriche);
- n. 1 (uno) pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
- n. 1 (una) cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all’allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.;
- anestetico spray, pomata antistaminica e pomata per lievi ustioni;
- n. 1 (uno) pulsio-ossimetro esclusivamente ad uso medico professionale;
- n. 1 (uno) defibrillatore (semi) automatico esterno, ben segnalato con apposita cartellonistica e corredato da n.1 (una) coppia di elettrodi per adulti e n.1 (una) coppia di elettrodi pediatriche;
- n. 1 (uno) Collare cervicale ed n.1 (una) Tavola spinale.

Ciascuna postazione di salvataggio è segnalata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni ed il lago stesso, sulla quale dovrà essere issata, a seconda delle situazioni:

- BANDIERA BIANCA: indicante la regolare attivazione della postazione;
- BANDIERA ROSSA: indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio.

- BANDIERA GIALLA: indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfilamento.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di una unità (pattino o similare) di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio sulla quale dovrà essere visibile la serigrafia "SALVATAGGIO" ed il nome dello stabilimento balneare. Sulla medesima unità dovrà essere pronto all'uso un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 30 (trenta) metri e un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità deve essere posizionata, durante l'orario di apertura per la balneazione, sulla battigia, ovvero nelle immediate adiacenze dalla stessa, pronta per l'impiego in caso di necessità e non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

Fermo restando il natante obbligatorio da tenere presso la postazione di salvataggio, occorre la preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e all'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro circa le ulteriori eventuali dotazioni da destinare al servizio di salvataggio (ad esempio rescue board o SUP) con cui il responsabile del medesimo si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di queste, qualora presenti.

É rimesso, altresì, al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteo lacuali, distanza dal pericolante, presenza di bagnanti, caratteristiche dei luoghi, etc.). Le predette dotazioni devono riportare i segni distintivi ed essere utilizzate esclusivamente come mezzo di recupero ed infine essere equipaggiate con le dotazioni minime per assicurare la sicurezza dei bagnanti e del soccorritore, sin dal momento dell'intervento.

Le prerogative previste per le postazioni di salvataggio elencate nel presente per i concessionari, sono applicate anche ai servizi di salvamento predisposti dalle Amministrazioni Comunali sugli arenili liberi e su tratti di costa accessibili alla balneazione ove può essere prevista la postazione.

Disposizioni relative alle aree libere o in concessione per stabilimenti balneari

Fermo restando gli obblighi relativi al soccorso, all'assistenza ai bagnanti e alla sicurezza delle aree in concessione per stabilimenti balneari, durante l'orario di apertura al pubblico, i concessionari/gestori devono:

- esporre in luoghi ben visibili agli utenti la copia dell'Ordinanza balneare, cartelli indicanti i numeri telefonici utili per le emergenze 112 NUE - 118 SANITARIE - 1530 Guardia Costiera – Polizia Locale, competenti per territorio. Inoltre, ogni tipo di segnalazione utile per i bagnanti dovrà essere riportata anche in lingua inglese e tedesca, e laddove ritenuto utile, in una ulteriore lingua, da individuare in base ai flussi turistici del posto;
- segnalare immediatamente alle forze di polizia la sospetta presenza, sulla costa, di ordigni esplosivi o di corpi estranei. Come dovrà parimenti essere segnalata, alla polizia locale, l'eventuale presenza di oggetti che possano comunque arrecare danno alle persone ed alla sicurezza della balneazione e navigazione. Sarà cura della Direzione degli stabilimenti balneari indicare con apposita cartellonistica quanto di pericoloso rilevato, fino ad avvenuta rimozione del medesimo;

- segnalare tempestivamente alla Sala Operativa della Guardia Costiera le attività di soccorso svolte da parte degli assistenti bagnanti.

ART. 5) NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Durante la navigazione, le unità da diporto dovranno osservare le norme contenute nella Legge Regionale n. 11 del 2009 (*art. 92 e segg.*) e dell'OPGR di Regione Lombardia 3 luglio 1997, n. 58600 e s.m.i.

ART. 6) DISCIPLINA DELLA PESCA

6.1 Nelle zone riservate alla balneazione di cui all'art. 2, durante la stagione balneare di cui all'art. 1.2, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, inclusa quella subacquea, a meno di 100 (cento) metri dalla costa. Nei restanti orari, la pesca è consentita, secondo norme e regolamenti vigenti, purché la zona non sia interdetta.

Tali divieti si applicano solo in presenza di bagnanti sulla spiaggia e/o in acqua, comunque quando presenti entro un raggio di 100 m.

Nelle zone segnalate di cui all'art. 2.2, durante la stagione balneare di cui all'art. 1.2, è sempre vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, inclusa quella subacquea.

6.2 È vietato caricare l'arma subacquea in presenza di bagnanti. È altresì vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

ART. 7) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La disciplina prevista dalla presente Ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza della navigazione correlata alle attività di balneazione, in relazione alle realtà locali e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere.

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari agli ingressi degli stabilimenti balneari e a cura delle Amministrazioni Comunali nelle spiagge libere in luoghi visibili dagli utenti (pontili, approdi, lungolago, porti, etc.), per tutta la durata della stagione balneare.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della verifica del rispetto della presente Ordinanza.

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, dovrà essere sanzionato ai sensi dell'articolo 53 e 53 bis del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "*Codice della Nautica da Diporto*", salvo che il fatto non costituisca reato; in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento saranno punite ai sensi degli articoli 650 e 673 del Codice Penale.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e trasmessa ai Comuni della sponda lombarda del lago di Garda ed a tutti gli Enti ed Organi competenti ed interessati per la massima diffusione della stessa.

L'Ordinanza sarà efficace dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione all'Albo Pretorio dell'Autorità di Bacino.